

Deliberazione della Giunta Regionale 14 gennaio 2022, n. 1-4535

Emergenza Covid-19. Indicazioni operative per il miglioramento dell'efficacia delle modalita' di avvio e revoca delle misure contumaciali.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

l'articolo 1, comma 2, lett. e) del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, come modificato dalla Legge di conversione 22 maggio 2020 n. 35, prevede il *“divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, applicata dal Sindaco quale autorità sanitaria locale, perché risultate positive al virus”*.

La successiva Legge 14 luglio 2020, n. 74, di conversione del Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, all'articolo 1, comma 6, dispone il *“divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell'autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all'accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata”* e, all'art. 1 comma 7, ha statuito che *“Ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del Decreto Legge n. 19 del 2020, con provvedimento dell'autorità sanitaria è applicata la quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, preventivamente approvata dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020”*.

Il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 ha modificato il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, conv. con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74, inserendo all'art. 1, il comma 7 bis che dispone che *“la misura della quarantena precauzionale di cui al comma 7 non si applica a coloro che, nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti di cui al primo periodo è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al COVID-19, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del presente Decreto”,* ed il comma 7 ter che prevede che *“con Circolare del Ministero della Salute sono definite le modalità attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020. La cessazione della quarantena di cui ai commi 6 e 7 o dell'auto-sorveglianza di cui al comma 7-bis consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di auto-sorveglianza”*.

Preso atto che dalle rilevazioni svolte dagli uffici regionali competenti e dal DIRMEI, l'aumento esponenziale del numero di nuove infezioni con il conseguente aumento del carico di lavoro legato all'emanazione dei provvedimenti di isolamento e quarantena e la loro revoca al termine dei periodi contumaciali e, ove necessario, in presenza di un esito negativo di un tampone,

richiede l'individuazione di procedure che riducano al minimo la duplicazione di interventi e siano immediatamente applicabili sull'intero territorio regionale.

Tenuto conto delle FAQ del Ministero della Salute che prevedono la possibilità da parte delle Regioni di adottare un proprio modello organizzativo sulle modalità di certificazione del periodo di isolamento/quarantena - “[...] *La fine del periodo di isolamento/quarantena potrà essere certificata, a seconda dell'organizzazione adottata dalle singole Regioni dal Medico del Dipartimento di Prevenzione o Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente per territorio, dal Medico di medicina generale o dal Pediatra di libera scelta*”.

Dato atto che, in virtù del nuovo disposto di cui al citato D.L. 229/2021, per l'attestazione della fine del periodo di isolamento/quarantena non risulta più necessario un provvedimento formale – atto di revoca dell'autorità sanitaria locale - poiché lo stesso consegue direttamente alla trasmissione al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL territorialmente competente dell'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare - effettuato anche presso centri privati abilitati.

Richiamate le DD.G.R. n. 2-1409 del 12.6.2020 e n. 40-1524 del 12.6.2020 con cui, in attuazione dei DD.P.G.R. n. 27 del 6.3.2020 e n. 32 del 16.03.2020, è stata realizzata ed implementata la Piattaforma COVID-19 della Regione Piemonte per la raccolta dei dati inerenti l'emergenza COVID.

Dato atto che l'accesso alla piattaforma COVID-19 è consentito mediante credenziali che sono rilasciate a tutti gli MMG/PLS e, su richiesta e sotto la responsabilità delle ASR, agli operatori sanitari dalle stesse individuati.

Tenuto conto della vigente configurazione della Piattaforma COVID-19 che supporta l'inserimento, fra gli altri, anche dei dati relativi ai periodi di isolamento/quarantena del soggetto sottoposto alla misura, e rilevato inoltre che tali informazioni - oltre a quella dell'esito del tampone per il quale è già previsto l'invio di un alert mediante “sms” - sono altresì consultabili dall'interessato sul portale “Piemonte Salute”.

Ritenuto altresì che l'inserimento dei dati afferenti ai periodi di isolamento/quarantena - da parte di MMG/PLS e operatori autorizzati dalle ASR - deve ritenersi attività riconducibile a quanto stabilito dall'art. 3, comma 2, D.Lgs 39/1993: "Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni l'immissione, la riproduzione su qualunque supporto e la trasmissione di dati, informazioni e documenti mediante sistemi informatici o telematici, nonchè l'emanazione di atti amministrativi attraverso i medesimi sistemi, devono essere accompagnate dall'indicazione della fonte e del responsabile dell'immissione, riproduzione, trasmissione o emanazione. Se per la validità di tali operazioni e degli atti emessi sia prevista l'apposizione di firma autografa, la stessa e' sostituita dall'indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile".

Ritenuto di dover fornire indicazioni operative uniformi sul territorio regionale che consentano di snellire e di rendere più efficaci - evitando duplicazioni - le procedure connesse all'avvio/cessazione delle misure di isolamento/quarantena da parte degli operatori sanitari, MMG/PLS.

Ritenuto, pertanto, di disporre che:

- l'autorità sanitaria responsabile per la gestione dei provvedimenti contumaciali è individuata nei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL o nelle loro articolazioni definite su base aziendale; l'inserimento dei provvedimenti potrà essere effettuato sia da operatori

dipendenti delle ASR, dalle stesse autorizzati, che da MMG/PLS in possesso delle credenziali;

- in conformità alle previsioni di cui all'art. 1 commi 7 bis e ter D.L. 33/2020 e s.m.i., il risultato del test antigenico – sia ai fini della diagnosi di infezione da SARS-COV2 che ai fini della valutazione del termine della quarantena – non richiede la conferma con test molecolare (RT-PCR);
- allo scopo di garantire maggior tempestività ed efficacia nelle attività di tracciamento, nonché in attuazione con quanto previsto al D.L. 229/2021 ed in coerenza alla disciplina della Piattaforma COVID-19 di cui alle DD.G.R. n. 2-1409/2020 e s.m.i., che le attività di avvio/cessazione dei periodi contumaciali vengano effettuate sulla base di quanto stabilito dalle indicazioni operative allegato sub A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto di dare mandato alle ASL di incrementare in maniera sostanziale la capacità di tracciamento quotidiana, anche al fine della chiusura dei periodi contumaciali, in conformità alle indicazioni operative ivi allegate.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Attestata la legittimità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/6/2021.

Tutto quanto sopra premesso, la Giunta regionale

delibera

- 1) di individuare quale autorità sanitaria responsabile per la gestione dei provvedimenti contumaciali i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL o le loro articolazioni definite su base aziendale e di prevedere che l'inserimento delle misure possa essere effettuato sia da operatori dipendenti delle ASR, dalle stesse autorizzati, che da MMG/PLS, in possesso delle credenziali;
- 2) di dare atto che in conformità alle previsioni di cui all'art. 1 commi 7 bis e ter D.L. 33/2020 e s.m.i., il risultato del test antigenico – sia ai fini della diagnosi di infezione da SARS-COV2 che ai fini della valutazione del termine di isolamento e della quarantena – non richieda la conferma con test molecolare (RT-PCR);
- 3) di stabilire che allo scopo di garantire maggior tempestività ed efficacia nelle attività di tracciamento, nonché in attuazione di quanto previsto al D.L. 229/2021 ed in coerenza alla disciplina della Piattaforma COVID-19 di cui alle DD.G.R. n. 2-1409/2020 e s.m.i., che le attività di avvio/cessazione dei periodi contumaciali verranno effettuate sulla base di quanto stabilito dalle indicazioni operative allegato sub A) al presente atto a farne parte integrante e sostanziale;
- 4) dare mandato alle ASL di incrementare in maniera sostanziale la capacità di tracciamento quotidiana, anche al fine della chiusura dei periodi contumaciali, in conformità alle suddette indicazioni operative;
- 5) di demandare al Dirigente del Settore regionale competente l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R.P. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

INDICAZIONI OPERATIVE PER L'AVVIO E LA REVOCA DELLE MISURE DI ISOLAMENTO/QUARANTENA

- 1) All'inserimento dell'esito positivo per SARS COV 2 di tampone antigenico o molecolare sulla piattaforma COVID 19 Regione Piemonte da parte dell'ASR, del MMG/PLS o delle Farmacie o dei privati accreditati o autorizzati dalla Regione all'effettuazione dei tamponi, il soggetto interessato riceverà un sms con il numero progressivo univoco del provvedimento e il link alla sezione di Salute Piemonte a cui accedere con le proprie credenziali (Spid o Tessera sanitaria e codice fiscale) dove sarà possibile consultare e scaricare il provvedimento contumaciale e l'informativa sugli obblighi previsti dalla normativa per il periodo di isolamento;
- 2) il soggetto interessato sarà contattato o da un operatore sanitario ASL o, sulla base dell'accordo "AIR COVID", dal proprio MMG o dal PLS al fine, come già accade, di ottenere le informazioni necessarie a confermare il periodo di isolamento e di individuare i suoi "contatti stretti", per i quali sarà definito il periodo di quarantena, ove previsto dalla normativa vigente;
- 3) l'operatore sanitario o il MMG/PLS procederanno al completamento dell'inserimento dei dati identificativi del soggetto in isolamento e dei contatti ad alto rischio e delle relative informazioni inerenti l'inizio e il possibile termine del periodo quarantena/autosorveglianza, sulla base dello stato vaccinale del soggetto, nella Piattaforma COVID-19 Regione Piemonte;
- 4) i soggetti interessati dalla quarantena o dall'autosorveglianza saranno avvisati mediante messaggio sms con il numero progressivo univoco del provvedimento e il link alla sezione di Salute Piemonte a cui accedere con le proprie credenziali (Spid o Tessera sanitaria e codice fiscale) dove sarà possibile consultare e scaricare il provvedimento contumaciale e l'informativa sugli obblighi previsti dalla normativa per il periodo di quarantena o autosorveglianza;
- 5) al termine del periodo contumaciale, per l'uscita dall'isolamento o dalla quarantena, il soggetto potrà effettuare un tampone molecolare o antigenico presso le strutture del SSR, presso un MMG/PLS o anche presso una farmacia o struttura privata accreditata o autorizzata dalla Regione a svolgere tale attività;
- 6) l'inserimento in piattaforma del tampone molecolare o antigenico negativo comporterà la notifica ai dipartimenti di prevenzione delle ASL e al MMG/PLS; entro 24 ore l'operatore ASL o MMG/PLS inserirà sulla Piattaforma, previa verifica del rispetto dei termini di legge, l'avvenuta guarigione per consentire l'emissione del green pass da guarigione. Contestualmente il soggetto interessato riceverà un sms e potrà verificare sul portale Salute Piemonte l'avvenuta chiusura del periodo contumaciale. Per la quarantena, sulla base delle nuove indicazioni normative il soggetto che abbia effettuato il tampone con esito negativo previa verifica da parte dell'ASL o del MMG/PLS o su base informatizzata del rispetto dei termini di legge, riceverà un sms e potrà verificare sul portale Salute Piemonte l'avvenuta chiusura del periodo contumaciale;
- 7) le misure contumaciali decadranno in ogni caso:
 - il 21° giorno per coloro i quali si trovino in isolamento e siano asintomatici da almeno 7 giorni (esclusi anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo);
 - il 14° giorno per coloro i quali si trovino in quarantena e siano sempre stati asintomatici; in caso di comparsa dei sintomi è prevista la comunicazione al proprio medico curante o all'ASL per l'eventuale effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2.

- 8) nel caso in cui non sia possibile disporre di un numero di cellulare o, sulla base della procedura informatica venga segnalato il mancato recapito del sms, l'ASL provvederà ad utilizzare un diverso canale di comunicazione al cittadino (mail, ecc.);
- 9) si conferma che la titolarità del trattamento dei dati personali e particolari relativi all'emergenza sanitaria nell'ambito della Piattaforma per la raccolta dei dati relativi all'emergenza COVID-19 è delegata dalla Giunta Regionale al Responsabile del Settore regionale A1413C **Programmazione** dei servizi sanitari e socio-sanitari e che il CSI Piemonte ha assunto il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati gestiti attraverso la suddetta piattaforma, in forza della DGR 12 giugno 2020, n. 40-1524.
- 10) Non sono richiesti ulteriori provvedimenti da parte delle ASR che devono predisporre e mantenere aggiornato, tra coloro che dispongono delle credenziali di accesso alla Piattaforma Covid-19 Regione Piemonte, l'elenco di soggetti autorizzati all'inserimento in piattaforma delle misure contumaciali e della loro revoca. Di dare atto che sono altresì già autorizzati, all'inserimento ed alla revoca, sotto la responsabilità dell'ASL, delle misure contumaciali tutti gli MMG/PLS in possesso delle credenziali di accesso alla piattaforma.